



PARERE MOTIVATO
n. 116 del 21 MAGGIO 2014

OGGETTO: Regione Veneto. Rapporto Ambientale del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC).

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale." e viene effettuata per piani e programmi:

- a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

VISTO in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione veneto.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1973 del 02.10.2012 è stato adottato il Documento Preliminare del Piano Regionale dell'Attività di Cava PRAC. E che con nota prot n. 517210 del 27/11/2013 la Regione Veneto, ha richiesto parere ai soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale.

VISTO il parere della Commissione Regionale VAS, n.8 del 24.01.2013, che aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al



documento preliminare per la redazione del Piano Regionale delle Attività di Cava ed, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, aveva indicato alcuni indirizzi e prescrizioni.

VISTA la documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto – Sezione Geologia e Georisorse con nota n. 154950 del 09/04/2014 faceva pervenire la richiesta di Parere VAS sul Piano Regionale dell'Attività di Cava PRAC.

DATO ATTO che:

Dal Decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.54 del 04 aprile 2014 risulta che complessivamente sono pervenuti 207 documenti contenenti osservazioni, di cui 186 documenti sono stati inviati entro i termini, e 21 documenti sono stati inviati oltre il termine.

Di norma ognuno di questi documenti conteneva più osservazioni cosicché queste ultime assommano complessivamente a 10.631 rilievi.

I punti delle osservazioni che hanno trattato questioni che hanno riflessi sulle tematiche ambientali e quindi sono in qualche modo collegate al Rapporto Ambientale, sono stati 4.486.

L'elencazione, le controdeduzioni e le valutazioni relative alle suddette osservazioni sono specificatamente riportate nell'allegato (C) del decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.54 del 04 aprile 2014, in atti del Piano in esame.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, sulla scorta dei documenti trasmessi dalla Autorità Procedente, da cui risulta che :

L'attività di cava nella Regione Veneto è disciplinata dalla L.R. 07.09.1982, n. 44 (norme per la disciplina dell'attività di cava) la quale prevede lo specifico strumento di pianificazione di settore, costituito dal PRAC (Piano regionale delle attività di cava).

Finalità del PRAC è garantire l'approvvigionamento di materiali di seconda categoria di cui al R.D. 1443/1927 presenti nel territorio regionale e oggetto della pianificazione, per soddisfare i fabbisogni del sistema produttivo ed economico, dell'edilizia e delle infrastrutture.

Tale finalità deve essere perseguita valorizzando le georisorse e garantendo un sufficiente grado di tutela del territorio, dell'ambiente e delle componenti socio-economiche. Le conseguenti azioni del PRAC dovranno essere coerenti con il principio dello sviluppo sostenibile interessando svariati aspetti.

Un primo PRAC è stato adottato dalla Giunta Regionale nel 1984. Espletate le procedure fino alla presentazione in Consiglio regionale tale piano non ha ottenuto l'approvazione. Nel 2003 la Giunta Regionale ha adottato un'ulteriore proposta di PRAC, limitatamente alla gestione delle cave di sabbia e ghiaia. Valutate le osservazioni, il Piano è stato presentato in Consiglio Regionale nel 2008, ma anche tale proposta non ha ottenuto l'approvazione.

La Giunta Regionale, quindi, con deliberazione n. 882 del 21.06.2011 ha dato avvio all'elaborazione di un nuovo PRAC. Con il medesimo provvedimento è stato avviato anche l'aggiornamento della normativa regionale di settore per adeguarla all'attuale contesto normativo in materia ambientale, alle mutate esigenze del sistema produttivo e alla diversa sensibilità ambientale rispetto ai primi anni ottanta.

Con D.G.R. n. 9/DDL del 22.05.2012 è stato adottato il nuovo disegno di legge regionale, attualmente all'esame del Consiglio Regionale come PDL n. 284. Il nuovo PRAC dovrà, pertanto, fare riferimento non solo alla legge vigente ma anche ai contenuti della nuova normativa.

L'attuale quadro normativo in materia di attività estrattive è costituito in via principale dalla L. R. 7 settembre 1982 n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", a cui si aggiungono una serie di norme accessorie che specificano alcuni aspetti di dettaglio. Questo quadro è, in questo momento, in corso di innovazione con il PDL 284 recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava", attualmente all'esame del Consiglio Regionale.



La L.R. 44/82 suddivide i materiali di cava nei due gruppi A e B in base alla utilizzazione di territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione, nel gruppo A sono inclusi solo sabbie e ghiaie e calcari per cemento.

Prevede poi che sino all'approvazione del PRAC l'autorizzazione delle singole cave sia soggetta ad alcune norme e vincoli (in particolare si segnala quello relativo all'elenco dei comuni in cui è possibile effettuare l'escavazione), pone un ulteriore vincolo che non cessa con l'entrata in vigore del PRAC, relativo alla percentuale massima (3% o 4%) di zona agricola del territorio comunale che può essere interessata da cave.

Per quanto attiene la pianificazione è previsto che questa sia attuata solo per il gruppo A attraverso un Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.), dei Piani Provinciali dell'Attività di Cava (P.P.A.C.) nonché dei Programmi Provinciali di Escavazione (P.P.E.) da predisporre in successione, con scala di dettaglio graduata.

Il PDL 284 conserva la suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B, ma nel gruppo A include un numero maggiore di materiali e precisamente: sabbie e ghiaie; materiale detritico; calcari per usi industriali e per costruzioni; argille; basalti e materiali vulcanici.

Viene conservato dal PDL 284 anche il sistema di norme e vincoli a cui assoggettare le autorizzazioni di cava sino all'approvazione del PRAC, ma con questa fa scadere anche il vincolo relativo alla percentuale massima (3% o 4%) di zona agricola del territorio comunale che può essere interessata da cave.

Per quanto riguarda le attività di pianificazione questa viene semplificata in quanto è previsto che sia attuata solo per il gruppo A attraverso il Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.). Per i materiali del gruppo B possono essere impartite disposizioni attuative generali da parte della Giunta Regionale.

Con il PRAC si sono svolte le attività di pianificazione per i materiali sabbia e ghiaia, detritico e calcari per costruzioni, ritenendo di rinviare ad una successiva fase la pianificazione gli altri materiali costituenti il gruppo A. Evidentemente in vigore della L.R. 44/82 si potrà considerare solo la parte di pianificazione riferita alla sabbia e ghiaia.

Le fasi di analisi svolte per la redazione del PRAC si ritiene siano valide per tutti gli scenari considerati, sia in vigore della LR 44/82 sia del PDL 284. Infatti tanto la quantificazione del fabbisogno, ovvero della domanda di materiale di cava, quanto la definizione delle risorse potenziali costituiscono delle invarianti, cioè non sono influenzate dalle scelte di Piano.

Considerazioni e scelte diverse possono invece essere svolte nella fase propositiva che, appunto, caratterizza i singoli scenari.

La valutazione del fabbisogno complessivo, ovvero della richiesta, di materiali inerti deriva da considerazioni sulla tendenza della produzione e dei consumi di inerti in Veneto nei prossimi 10 anni.

Sono stati utilizzati due criteri:

1. esame storico delle produzioni di settore e determinazione statistica delle previsioni;
2. analisi previsionale indiretta collegata alla domanda e all'utilizzo di materiale per la realizzazione di opere (ad esempio, nel caso dei materiali inerti, all'edilizia residenziale e non residenziale, alle infrastrutture, ai servizi, ecc.);

Il **primo criterio** si basa sulle serie storiche di dati statistici di settore raccolti dall'amministrazione e sulle previsioni ottenibili dai trend identificabili.

La struttura regionale competente ha raccolto con sistematicità i dati statistici delle attività di cava disponendo, quindi, di una serie storica con caratteristiche sufficientemente omogenee.

Tuttavia tali dati, derivando dalla compilazione di questionari da parte delle ditte esercenti le cave, presentano alcune lacune relative alla non sempre completa e corretta compilazione delle schede. I dati possono così risultare lievemente sottostimati, ma pur sempre rappresentativi dell'andamento complessivo dell'attività di cava.

Questo criterio non tiene conto dei flussi di materiale attraverso i confini regionali e fra zone di produzione e di utilizzo; queste ultime spesso poste a notevole distanza. Si limita a fornire



indicazioni di tendenza del fenomeno estrattivo sulle cave e individuare le aree che maggiormente hanno contribuito alla fornitura dei materiali. Inoltre evidenzia l'influenza delle congiunture economiche, durante il periodo monitorato, e le ricadute di modifiche normative.

L'applicazione di tale criterio presenta tuttavia il vantaggio di un'immediata disponibilità di dati, perciò, tenendo conto delle limitazioni sopra evidenziate, può essere agevolmente impiegato per ottenere un primo grado di approssimazione del fabbisogno di materiale estraibile relativo alla situazione tendenzialmente esistente.

Il **secondo criterio** tenta di estrapolare i volumi dei fabbisogni di materiale di cava secondo indici correlati ai vari settori di utilizzazione dei medesimi materiali.

Per determinare i volumi di materiali inerti utilizzati vengono in genere considerate le previsioni di edificabilità, stimate sulla base della serie storica di dati di permessi rilasciati per edificazioni di nuove costruzioni o ampliamenti, le programmazioni di opere pubbliche e infrastrutture.

Attraverso appositi coefficienti di correlazione fra volumetria costruita e impiego di inerti, vengono determinati i volumi di materiali utilizzati e quindi, determinando il trend di utilizzo dei materiali, vengono stimati i fabbisogni futuri.

Questo criterio tuttavia considera il completo utilizzo dei materiali inerti, derivanti sia dalle cave sia da altre attività (materiali alternativi alle cave).

L'applicazione dei due criteri, non direttamente correlati tra loro, per determinare il prevedibile fabbisogno di materiali inerti per costruzioni per il periodo di validità decennale del piano ha portato a stimare dei valori fra loro comparabili.

L'utilizzo del primo criterio ha permesso di stimare, con le approssimazioni del caso, il fabbisogno di materiale sulla base del sistema estrattivo delle cave per determinarne la tendenza evolutiva delle produzioni sul lungo periodo, indipendentemente da influenze di situazioni contingenti.

Il valore così ottenuto è stato integrato con l'apporto dei materiali inerti derivanti da fonti alternative alle cave per determinare il quantitativo di inerti complessivo.

Tale metodo, come evidenziato, induce a considerare, nel futuro periodo di validità del piano, un fabbisogno complessivo regionale fra i 113 e 121 milioni di metri cubi di materiale inerte per costruzioni.

L'applicazione del secondo criterio, basata sulle stime degli utilizzi di materiale, proietta per il prossimo decennio una stima di fabbisogno complessivo di inerti per costruzioni per la regione pari a circa 122 milioni di metri cubi. Anche tale valore è stato determinato in modo da ridimensionare l'influenza di variazioni contingenti e quindi valutando il sistema di utilizzo nel suo complesso.

La sostanziale corrispondenza dei due valori permette di determinare un valore intermedio del fabbisogno e garantisce una sostanziale attendibilità.

Considerando che il secondo metodo fornisce valori teoricamente sovrastimati mentre il primo fornisce valori leggermente sottostimati, si ritiene pertanto di assumere come fabbisogno regionale complessivo di inerti per costruzioni un valore intermedio e quindi, arrotondando, pari a 120 milioni di mc nei 10 anni di validità del PRAC che proverrebbe per 86 milioni di mc da cave e per 34 milioni di mc da fonti alternative qual recupero di rifiuti di demolizioni, miglione fondiaria, scavi di opere pubbliche e private

A sua volta il volume di inerti provenienti da cave si ripartisce così tra i tre materiali considerati:

SUDDIVISIONE FABBISOGNO DI INERTI PER COSTRUZIONI FRA I MATERIALI

Materiale	Mmc	%
sabbia e ghiaia	65,0	76,0%
detrito	12,5	14,4%
calcare per costruzione	8,5	9,6%
TOTALE	86,0	100,0%

Mentre la suddivisione della domanda su base territoriale

PROVINCE	UTILIZZO INERTI [%](media)
Belluno	3%
Padova	20%



Rovigo	4%
Treviso	22%
Venezia	13%
Verona	19%
Vicenza	19%
Veneto	100%

Il fabbisogno complessivo di materiali inerti a livello regionale, valido per i dieci anni di vigenza del Piano, è stimabile in 120 milioni di metri cubi di materiale inerte. Questo volume è così suddivisibile, secondo le attuali provenienze tra le principali fonti di approvvigionamento:

ATTIVITA' DI CAVA	[Mmc]
sabbia e ghiaia	65,0
detrito	12,5
calcare per costruzioni	8,5
totale	86,0
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI	16,0
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E PRIVATE	18,0
TOTALE	120,0

Considerata l'importanza economica ed ecologica connessa con la promozione delle fonti alternative di approvvigionamento e in particolare dei materiali provenienti dal riuso dei rifiuti da demolizione.

Si tratta di un materiale da considerarsi alternativo soprattutto ai detriti e ai calcari per cemento, potendosi sostituire alla ghiaia solo per i suoi usi meno pregiati.

L'utilizzo dei materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti inerti nell'ambito della produzione di conglomerati cementizi può dar seguito ad una serie di problematiche fra le quali una maggiore porosità, una percentuale di filler 15 oltre i limiti imposti dalle normative, probabile sfilamento dei ferri delle armature, eterogeneità dei materiali originari, tracce di asfalto o di gesso 16 con conseguente calo della resistenza fino al 15 e 50%.

Ciò non toglie, però, che il Piano deve prestare attenzione a questo materiale e, pur non potendo entrare direttamente nelle strategie relative a questo materiale, deve cercare di incentivarne l'uso.

La Regione del Veneto ha già una virtuosa gestione di questi materiali che porta a riciclare 1,6 milioni di metri cubi annui di materiale, pari a circa l'80% del materiale prodotto dalle attività di demolizione.

Conseguentemente l'unica azione che si può porre in essere per incentivare l'uso di questo materiale, è quella di prevederne un utilizzo ancora maggiore anche se in quantità comunque ragionevoli e cioè dell'ordine di una media di 1,8 milioni/anno che su base decennale di validità del Piano porta ad una previsione di circa 18 milioni di mc.

Le problematiche connesse alla gestione degli altri materiali alternativi ai materiali di cava, cioè i materiali derivanti dagli scavi civili od idraulici, sono legate principalmente alla non costante fornitura di prodotto e soprattutto alla non costante e controllata qualità dello stesso.

Oltre alle precedenti valutazioni occorre tener conto anche delle principali infrastrutture pubbliche approvate ed in corso di realizzazione, o prossime ad essere realizzate nel corso del periodo di validità del piano, che prevedono un'eccedenza di materiale utile.

Le principali sono le seguenti:

Superstrada Pedemontana Veneta [Mmc]	8,0	utilizzabili	5,0
Cassa di Espansione dell'Illasi	2,0		1,0
Bacini di laminazione approvati	3,0		2,0
Totale	13,0		8,0

Si tratta, questi, di materiali in buona parte assimilabili a sabbia e ghiaia, pur avendo comunque una parte non insignificante più simile al detrito.



Agli 8 milioni di mc da opere pubbliche è ragionevole aggiungere un incremento per un ulteriore milione derivante anche dall'apporto da scavi di opere private, per un totale quindi di circa 9 milioni di mc di materiale inerte alternativo a quello di cava.

Non possono essere trascurate le c.d. riserve, ovvero le quantità di materiale già autorizzato ed ancora disponibile in cava, cioè a banco. Si tratta di volumi ingenti, dello stesso ordine di grandezza della fabbisogno che si deve prendere in considerazione nel definire il fabbisogno effettivo di Piano.

Dai dati rilevati le riserve calcolate al 2011 ammontano a complessivi 121 milioni di metri cubi così ripartiti: 86 milioni di sabbia e ghiaia, 24 milioni di detrito e 11 milioni di calcari per costruzioni.

In relazione a quest'entità, alla necessità che comunque a fine del periodo di validità del Piano sia presente un adeguato volume di materiale a riserva e alla opportunità che una scarsità della risorsa effettivamente disponibile non generi inappropriate dinamiche dei prezzi, si ritiene adeguato utilizzare questa disponibilità per un 25 – 30 % della sua entità complessiva, pari cioè a 34 milioni di mc, complessivi di materiale. Ciò in coerenza con gli obiettivi di Piano n. 1, 2, 3 e 4.

In questo modo la ipotetica riserva a fine Piano risulterebbe essere molto prossima al fabbisogno di materiali inerti come precedentemente valutato.

Questa scelta consentirebbe di ridurre il volume di materiale da autorizzare contenendo il consumo di territorio, di evitare possibili tensioni nel mercato degli inerti e di avere quella flessibilità utile a poter adeguare il piano alle eventuali richieste del settore edilizio e poter eseguire una nuova pianificazione.

Alla luce di quanto su esposto e per le considerazioni sopra riportate, il fabbisogno complessivo effettivo di Piano, in via definitiva, sarà così soddisfatto:

ATTIVITA' DI CAVA	[Mmc]
sabbia e ghiaia	36,0
detrito	3,0
calcare per costruzioni	2,0
totale	41,0
RECUPERO DA RIFIUTI DA DEMOLIZIONI	18,0
RECUPERO DA OPERE PUBBLICHE E PRIVATE	27,0
RISERVE DI CAVA	
sabbia e ghiaia	24,0
detrito	6,0
calcare per costruzioni	4,0
Totale	34,0
TOTALE	120,0

A seguito di questa nuova articolazione delle fonti di soddisfacimento del fabbisogno complessivo di inerti per la Regione, si modifica in modo proporzionale, come di seguito, anche la ripartizione su base provinciale del fabbisogno di materiali inerti complessivamente provenienti da cave, pari cioè alla somma di quelli derivanti dall'uso delle riserve (34 Mmc) e quelli derivanti dalle nuove autorizzazioni (41 Mmc).

RIPARTIZIONE PROVINCIALE FABBISOGNO [Mmc]

Provincia - SABBIA E GHIAIA - DETRITO - CALCARE PER COSTRUZIONE - TOTALE

BELLUNO	1,80	0,27	0,18	2,26
PADOVA	12,00	1,80	1,20	15,00
ROVIGO	2,40	0,36	0,24	3,00
TREVISO	13,20	1,98	1,32	16,50
VENEZIA	7,80	1,17	0,78	9,76
VERONA	11,40	1,71	1,14	14,25
VICENZA	11,40	1,71	1,14	14,25
TOTALE	60,00	9,00	6,00	75,00



La stima delle risorse di materiale potenzialmente disponibile per il piano deriva dall'individuazione delle risorse minerarie dei materiali di cava.

Il concetto di risorsa potenziale sottende una concentrazione naturale di materiale utile in condizioni tali da essere tecnicamente, ambientalmente, giuridicamente ed economicamente sfruttabile. Il concetto di risorsa mineraria quindi comprende anche aspetti economici-industriali e giuridici che non sono statici nel tempo.

Le risorse minerarie, invece, rappresentano l'insieme delle formazioni geologiche con caratteristiche tali da poter costituire potenziali giacimenti a seguito dell'evolversi delle condizioni dinamiche sopra citate.

Le risorse potenziali quindi consistono in quella parte delle risorse minerarie che, per le condizioni tecnico-economiche e giuridiche attuali possono essere rese disponibili per l'attività estrattiva sulla base del fabbisogno previsto.

La parte delle risorse già autorizzate all'estrazione e ancora in giacimento costituisce la riserva disponibile. Essa è determinata in relazione alle dichiarazioni statistiche rese dalle ditte titolari di autorizzazioni di cava ed interverrà nel dimensionamento del piano come stato iniziale anche in rapporto alle nuove risorse da rendere disponibili.

Per determinare la distribuzione delle risorse potenziali, occorre fare prima riferimento al quadro delle invarianti e in particolare alla geologia regionale che evidenzia le aree suscettibili della presenza di materiale industrialmente utilizzabile, cioè le aree favorevolmente indiziate, ovvero le risorse minerarie.

Passo successivo è quello di mettere in relazione quanto così ottenuto con quanto emerge dal quadro dei vincoli assoluti, per esempio i vincoli d'interdizione dell'attività estrattiva derivanti dalle Z.P.S., in modo da ottenere le risorse potenziali, ovvero l'insieme delle risorse effettivamente utilizzabili, da porre a base delle scelte di pianificazione.

Fra i materiali di interesse regionale individuati dal PDL 284 e quindi oggetto del PRAC, si rileva che tale metodologia può essere compiutamente applicata, in termini di precisa individuazione cartografica, solo ai giacimenti dei materiali più diffusi e quindi solo per la categoria delle sabbie e ghiaie.

Discorso diverso vale per gli altri materiali, cioè i detriti e i calcari per costruzioni, per i quali la frammentazione della localizzazione delle risorse rende difficile e poco utile una precisa individuazione delle risorse minerarie, ragion per la quale si è operato con un minor dettaglio individuando aree in cui il materiale è presente con una discreta continuità.

Nella successiva fase propositiva si andranno anche ad escludere quelle aree che valutazioni di mera opportunità (ambientale, economica, territoriale, ecc.) consiglieranno di sottrarre alla possibilità di svolgere attività estrattiva. Individuando così la risorsa disponibile, cioè l'insieme delle risorse che il Piano può, con prescrizioni e norme, destinare alla coltivazione mineraria.

Per lo svolgimento di questa fase si è utilizzata, come base di riferimento, la cartografia geologica su base litologica, dall'analisi della quale si sono individuate le aree ove sono presenti le risorse minerarie.

La cartografia geologica su base litologica deriva dall'analoga Carta Geologica alla scala 1:250.000 realizzata dall'Università di Padova in collaborazione con il Servizio Geologico d'Italia, pubblicata a cura della Regione Veneto nel 1990 e predisposta per la pianificazione a livello regionale nell'ambito dei lavori di redazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Per le finalità di questo Piano la Carta Geologica va sostanzialmente rivista in chiave litostratigrafica. Nel lavoro del 1990 erano stati raggruppati, per esigenze di scala e sulla base delle litologie simili tra loro, i complessi rocciosi e le principali formazioni geologiche presenti nel territorio veneto, mentre adesso interessa mettere in particolare evidenza il carattere litologico dei materiali presenti sul territorio (sia rocce, sia terreni sciolti) lasciando in subordine l'iniziale aspetto geostratigrafico.



Con l'introduzione dei dati tessiturali dei terreni di pianura sono stati individuate in totale 55 tipologie di formazioni geologiche e litologiche.

Partendo da queste valutazioni gli uffici regionali hanno eseguito la digitalizzazione di tutti i poligoni rappresentati nella Carta Geologica a partire dai "tipi" originali oltre che l'implementazione, per la zona di pianura, dei dati di tessitura dei terreni sciolti.

Per quest'ultima operazione sono stati utilizzati gli strumenti bibliografici disponibili, alla scala di rappresentazione più idonea, maggiormente affidabili come la Carta Geomorfologica della Pianura Padana realizzata nel 1997 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nell'ambito dei progetti nazionali in tema geomorfologico.

Ciò non vuol dire, evidentemente, che all'esterno della delimitazione risultante da questa attività non vi sia risorsa, ma solo che non vi è la concreta possibilità tecnica, ambientale, economica e giuridica di procedere alla sua estrazione. Per esempio, per quanto riguarda la ghiaia si è ritenuto che nel procedere

verso sud dalla media alla bassa pianura, la presenza di livelli sempre più potenti di materiali fini non consentirà, dal punto di vista economico ed ambientale, la sua estrazione.

Per quanto riguarda le sabbie e ghiaie, per le quali sia il Prac del 1984 che il più recente Prac del 2003 mettono già a disposizione i risultati delle ricerche condotte sulle aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti di sabbia e ghiaia, la delimitazione della risorsa mineraria deriva dalla carta geologica del Veneto relativamente alle zone di affioramento e sub-affioramento del materiale.

Come già detto questa delimitazione si interrompe verso la media e bassa pianura, si è interrotta quando la litologia superficiale cominciava ad essere caratterizzata da una sempre maggiore presenza di materiali fini di tipo limoso argilloso.

I detriti, per la loro stessa natura non hanno giacimenti di rilievo regionale, bensì un insieme di numerosi giacimenti locali, posti ove le condizioni orografiche e geologiche hanno portato alla formazione di grandi accumuli di materiale formatosi a seguito della cataclasi di formazioni rocciose superiori.

Similmente per i calcari si hanno ampie zone il cui substrato roccioso è formato da questo materiale, ove però sono presenti intrusioni, più o meno ampie, di altri materiali, quali rocce vulcaniche, detriti, ghiaie, ecc. che interrompono queste aree quasi a macchia di leopardo.

In questi casi, allora, l'individuazione delle risorse minerarie è dovuta avvenire solo in maniera meno definita, rinunciando ad una puntuale individuazione dei luoghi sede della risorsa, ma optando per aree più vaste ove vi è con una discreta continuità la presenza del materiale in esame.

Pensare ad un dettagliato catalogo dei siti di localizzazione del materiale avrebbe comportato un enorme lavoro, di fatto corrispondente a predisporre una analitica cartografia geologica per l'intero territorio montano del Veneto, lavoro che avrebbe aggiunto ben poco al Piano in termini di qualità delle soluzioni prospettate.

Resta evidente che sarà, poi, in sede di progettazione del singolo intervento estrattivo che dovranno essere puntualmente approfondite le valutazioni giacimentologiche al fine di meglio definirne le caratteristiche, estensione e qualità del materiale da estrarre

Una volta individuate le risorse minerarie, questo sono state messe in relazione con il quadro dei vincoli assoluti in modo da ottenere le risorse potenziali, ovvero l'insieme delle risorse effettivamente utilizzabili, da porre a base delle scelte di pianificazione.

Occorre evidenziare come questa operazione sia stata condotta solo per alcuni dei vincoli presenti sul territorio, e cioè quelli derivanti da strumenti di rilievo regionale o provinciale e aventi estensioni ragguardevoli.

In particolare sono stati considerati i seguenti vincoli:

- Parchi Naturalistici Nazionali;
- Parchi Naturalistici Regionali Istituiti;
- PTRC (aree superiori a 1.600 mslm);



- PTRC (aree umide);
- PTCP prov. Padova;
- PTCP prov. Vicenza;
- Convenzione di Ramsar (aree umide);
- Natura 2000 (ZPS);
- PDA Altopiano Sette Comuni (vincoli vari);
- PDA Altopiano Sette Comuni (aree Grande Guerra);
- PDA Monte Grappa (tutto il territorio);
- PDA Montello (ambiti collinari);
- PDA Fontane Bianche (ambito naturalistico);
- Sito Patrimonio UNESCO (solo core-area).

Non sono stati considerati i vincoli, che per tipologia/conformazione (quali gli elementi puntuali o lineari) non sono facilmente raffigurabili alla scala di rappresentazione scelta. A titolo di esempio non è stato considerato il vincolo derivante dalle aree di protezione dei pozzi utilizzati ai fini acquedottistici.

Similmente non si sono considerati, in questa fase, le zonizzazioni e i vincoli derivanti dai piani urbanistici di livello comunale. Così come anche tutti quei vincoli che pur ponendo delle limitazioni non impediscono la realizzazione di una cava, p. es. i vincoli paesaggistici definiti dall'art. 142 del D.L.gs. 42/2004.

Evidentemente, lo si vuole sottolineare, ciò non vuol dire che questi o altri vincoli presenti sul territorio siano da considerarsi superati e da non applicarsi. Tutt'altro, si è trattato solo di una scelta di rappresentazione grafica.

Si vuole precisare che la rappresentazione cartografica allegata costituisce una ricognizione, uno strumento di supporto, ma non ha valore certificativo nei confronti della sussistenza, o meno, delle condizioni utili per autorizzare un'attività estrattiva.

In sede di progettazione del singolo intervento, si ribadisce, si dovrà necessariamente svolgere un approfondimento per evidenziare tutti i vincoli presenti nel sito interessato e verificarne la compatibilità con l'intervento proposto.

La distribuzione delle risorse potenziali deve essere posta in relazione con quanto emerge dalle analisi ambientali e territoriali, al fine di valutare, secondo scelte di opportunità, le soluzioni di pianificazione per:

- ottenere condizioni di minore impatto sull'ambiente e sull'uso territorio
- rispettare e valorizzare il contesto sociale ed economico.

Ciò conduce ad una puntuale individuazione degli ambiti estrattivi in cui è possibile l'attività estrattiva nonché alla ripartizione del fabbisogno di materiale tra gli ambiti medesimi.

Si deve considerare come già nel 1982 la L.R. 44/82, all'art. 1 riporta come finalità il corretto uso delle risorse *"nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi"*. Ciò, anche promuovendo e favorendo sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo.

Tali finalità sono fatte proprie anche nel nuovo disegno di legge.

Nella scelta degli ambiti dovranno quindi trovare ampi spazi le azioni di tutela di quelle evidenze paesaggistiche ambientali per le quali, pur non escludendosi - secondo la disciplina vigente - la possibilità di eseguirvi attività estrattive, è comunque opportuno impedire, attraverso meditate scelte di piano, che in esse abbiano luogo nuove cave o ampliamenti di quelle esistenti.

Ovvero si devono individuare quei vasti contesti ad elevata evidenza paesaggistica e ambientale che, anche solo per mera opportunità, meritano di essere sottratti in tutto o in parte alla possibilità di svolgervi attività estrattiva.

Devono trovare spazio anche considerazioni sull'opportunità di differenziare gli ambiti in base alla maggiore o minore capacità di produzione, in ragione degli effetti sul territorio dell'attività estrattiva.



In sostanza devono individuarsi ambiti destinati a soddisfare in via prevalente i fabbisogni conservando a fine piano una consistente quota di riserve e ambiti destinati, invece, a fornire un modesto contributo al soddisfacimento del fabbisogno, essendo orientati verso l'esaurimento della disponibilità estrattiva ora presente con azzeramento a fine periodo delle riserve.

Ciò con l'intento di favorire il mantenimento dell'economia nei territori ove storicamente si è svolta e di contenere gli impatti che l'attività di cava comporta oltre che di creare le condizioni per pervenire ad una efficace ricomposizione dei luoghi.

Da ultimo si deve altresì considerare, nella definizione degli ambiti e delle norme tecniche da applicare in ciascuno di essi, la presenza di eventuali porzioni territorio già ampiamente oggetto di estesi interventi estrattivi, dove l'attuale connotazione morfologica impone l'adozione di meccanismi speciali di pianificazione dell'attività estrattiva, diversi e/o integrativi rispetto alla norma generale. Ciò, ovviamente, sempre e soltanto nell'ottica del raggiungimento di un ottimale recupero ambientale del contesto generale, che necessariamente parte da una situazione già altamente compromessa.

Va precisato e confermato che, una volta definiti gli ambiti estrattivi per ciascun materiale, l'ammissibilità di un progetto di cava nell'ambito considerato, è comunque subordinata:

- alla conformità dell'intervento alle norme urbanistiche comunali, provinciali e regionali;
- alla rispondenza alle Norme Tecniche contenute nel presente Piano;
- al rispetto delle disposizioni riguardanti vincoli norme e limitazioni previste in provvedimenti legislativi statali e regionali.

Come precisato anche nella Norme Tecniche Attuative del Piano, lo sfruttamento del giacimento all'interno del singolo ambito estrattivo avviene con due diverse tipologie di cava in funzione del materiale considerato.

Per la sabbia e ghiaia, si può procedere all'escavazione soltanto mediante progetti di ampliamento di cava esistente, senza possibilità di aprire nuove cave.

Per il calcare da costruzione e il detrito, invece, sono possibili attività estrattive tramite l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di cave esistenti.

Tale scelta deriva da alcune valutazioni sulla situazione delle attività estrattive di ghiaia e sabbia, con particolare riferimento a quelle autorizzate dopo l'entrata in vigore della L.R.44/82, e la conformazione delle risorse potenziali. Infatti, il numero, l'ampiezza e la profondità delle cave di ghiaia e sabbia che sono state finora realizzate e che sono tuttora attive (intendendosi per tali le cave per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di estinzione), oltre che la disponibilità di ulteriore risorsa potenziale in loco, hanno suggerito di limitare l'ulteriore uso territorio prevedendo, per l'appunto, solo la possibilità di ampliare i siti di cava esistenti, ponendo altresì limiti dimensionali all'ampliamento stesso.

Così facendo, si favorirà la ricomposizione dei siti potendo intervenire, in sede di autorizzazione dell'ampliamento, ottenendo un progetto ricompositivo più aderente alle moderne tendenze.

Per rafforzare l'opportunità di ottenere una migliore ricomposizione dei siti di cava, si possono prevedere forme di incentivazione degli interventi estrattivi ricadenti in aree in cui si è avuta una intensa attività estrattiva, purché finalizzati al recupero ambientale delle aree medesime.

Diversamente, per i calcari da costruzione e i detriti, non essendovi le medesime situazioni della ghiaia e sabbia, non è stata posta alcuna limitazione se non quella derivante dal volume di materiale estraibile attribuito all'ambito considerato.

Per quanto attiene il materiale ghiaia e sabbia, si è partiti dalla delimitazione delle risorse potenziali e si sono svolte alcune considerazioni in merito ad alcune aree da sottrarre all'attività estrattiva.

In particolare si è ritenuto di escludere dagli ambiti estrattivi alcune aree ubicate in provincia di Belluno lungo l'asta del fiume Piave e ciò in relazione ai seguenti elementi:

- scarsa potenza dei giacimenti presenti, che non giustifica gli oneri connessi all'esecuzione di un'attività estrattiva
- divieto di attività di cava nelle pertinenze fluviali del fiume Piave



- particolari caratteristiche ambientali della zona
- mancanza di attività estrattive storiche.

Anche le aree ubicate in Provincia di Treviso in sinistra del fiume Piave non sempre presentano giacimenti con adeguata potenza. Le stesse aree inoltre non sono state storicamente interessate da attività estrattive.

Inoltre, analizzando la situazione del c.d. Quartier del Piave, è emerso che un'eventuale attività estrattiva avrebbe prodotto interazioni ambientali, sociali e territoriali con l'alveo del fiume Piave, che in quel contesto ha dimensioni considerevoli, assai impattanti, tali quindi da sconsigliare la previsione di cave.

Diversamente, per le aree in destra Piave a nord di Montebelluna, la scelta di non inserirle in un ambito estrattivo è dipesa dal fatto che sono presenti ampie coltri di materiale sabbioso o limoso. Anche l'area compresa tra il fiume Tesina e il Brenta, pur caratterizzata dalla presenza di abbondante materiale di buona qualità, è contraddistinta dall'assenza storica di attività estrattive. Si tratta una consistente porzione di territorio sostanzialmente vergine per quanto attiene l'estrazione di materiale e meritevole, quindi, di essere preservata sottraendola dall'ambito estrattivo vicentino.

In linea generale, quindi, le scelte operate per l'individuazione degli ambiti sono avvenute tenendo conto:

- degli effetti dell'attività sui caratteri ambientali del contesto
- della necessità di protezione della falda e delle risorgive
- della consistenza e idoneità del giacimento allo sfruttamento
- della presenza di consistenti spessori di materiali fini
- dell'esistenza o meno di attività estrattive storiche
- della opportunità di escludere le zone poste al di sotto del limite nord della fascia delle risorgive, onde evitare ogni interferenza con i corpi idrici affioranti.

Dall'analisi della cartografia disponibile si può osservare come all'interno delle aree residue siano presenti numerosi siti estrattivi attivi.

Questi siti di cava vanno a creare una discontinuità nel territorio, ma, anche in virtù della durata della loro presenza, hanno comportato un qualche adeguamento delle infrastrutture presenti che può essere utilmente sfruttato se si dà corso a un ampliamento della cava.

Invece, nel caso di apertura di una nuova cava, si determina una nuova discontinuità territoriale, si deve realizzare una nuova viabilità di raccordo con aggiornamento delle infrastrutture esistenti e in generale vi è un più difficile inserimento dell'attività nel territorio.

Inoltre con l'ampliamento della cava, aumentandone il perimetro, è possibile incrementare la profondità di scavo a vantaggio della continuità territoriale che, invece, sarebbe maggiormente compromessa con l'apertura di una nuova cava.

La possibilità di procedere soltanto con ampliamenti di cave esistenti, inoltre, permetterà anche di intervenire sugli attuali siti estrattivi imponendo interventi di ricomposizione migliorativi sia dal punto di vista paesaggistico che della protezione della biodiversità e della rete natura 2000.

Pertanto, una volta che si sono eseguite le scelte sopra indicate, si sono ottenuti gli ambiti estrattivi in cui poter avanzare domanda di cava, nei limiti del volume di materiale prelevabile che il Piano assegna all'ambito medesimo.

Sono stati individuati 6 ambiti estrattivi, ovvero quelle porzioni di territorio al cui interno può avvenire la coltivazione di cava nei limiti quantitativi e tecnici definiti dal Piano

Per il materiale detrito, la definizione degli ambiti è stata seguita da un'analisi delle zone che, per diverse ragioni, andavano sottratte agli Ambiti estrattivi.

In particolare, hanno giocato un ruolo fondamentale i seguenti aspetti:

- effetti dell'attività sui caratteri ambientali del contesto locale
- necessità di protezione di evidenze paesaggistiche, monumentali e simili
- consistenza e idoneità del giacimento allo sfruttamento
- esistenza o meno di attività estrattive storiche



Sono stati quindi individuati gli Ambiti estrattivi: BELLUNO, VICENZA e TREVISO.

Si tratta sostanzialmente coincidenti con le parti montane delle rispettive province – limitatamente alle zone di fondo valle - come risultanti dalle risorse disponibili, con la sottrazione di alcune ulteriori porzioni di territorio non suscettibili di estrazione in considerazione degli aspetti sopra illustrati.

Per il materiale calcare da costruzione, sono state eseguite le medesime valutazioni svolte per il detrito, con la differenza che l'estrazione del calcare può avvenire anche sulle parti sommitali dei rilievi.

Anche per i calcari da costruzione sono stati considerati i seguenti aspetti:

- effetti dell'attività sui caratteri ambientali del contesto locale
- necessità di protezione di evidenze paesaggistiche, monumentali e simili
- consistenza e idoneità del giacimento allo sfruttamento
- esistenza o meno di attività estrattive storiche

Sono stati quindi individuati gli Ambiti estrattivi: BELLUNO, VICENZA e TREVISO.

Anche in questo caso si tratta sostanzialmente delle parti montane coincidenti con le rispettive province, come risultanti dalle risorse disponibili, con la sottrazione di alcune ulteriori porzioni di territorio non suscettibili di estrazione in considerazione degli aspetti sopra illustrati.

I principi generali da porre alla base della regolamentazione dell'attività estrattiva e, quindi, del Piano Regionale delle Attività di Cava, PRAC, discendono direttamente dalla L. R. 44/82, sono stati confermati nel recente DDL 9/12 e consistono:

- nell'assicurare l'approvvigionamento di materiali di cava a supporto del sistema produttivo ed economico regionale e nazionale;
- nella salvaguardia dell'ambiente e la tutela del territorio ove sono presenti le risorse minerarie.

L'azione regionale nel settore, quindi, troverà la sua concretizzazione in un piano che dovrà contemperare e conciliare queste due esigenze fondamentali, che spesso risultano tra di loro contrapposte.

La L.R. 44/1982 individua per il PRAC le seguenti azioni, da attuare in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale:

- definire le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A (sabbie e ghiaie, calcari per cemento);
- definire, nell'ambito di tali aree, gli insiemi estrattivi di produzione e di completamento, intendendo per questi ultimi quelli costituiti dal territorio dei comuni già ampiamente interessati da attività di cava;
- definire le previsioni articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del piano dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate in relazione agli elementi statistici ed ai programmi di sviluppo regionale;
- ripartire le quantità di materiale di gruppo A da estrarre fra le province per assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni regionali;
- garantire la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quelli degli interessi economici e produttivi, definendo norme generali per la coltivazione della cave;
- contenere indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale sia in ordine alle fasi estrattive che ricompositive;
- definire criteri e modalità particolari per la coltivazione di cave anche degli altri materiali.

Il PDL n. 284 semplifica significativamente il sistema complessivo della pianificazione. Infatti non sono più previsti il Piano Provinciale delle Attività di Cava e il Programma Provinciale di Escavazione.

Inoltre prevede che il PRAC disciplini le attività di coltivazione per i soli materiali di competenza regionale e che possa essere redatto e approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali, secondo la variazione della classificazione dei materiali di cava, non più in rapporto al grado di



utilizzazione del territorio, bensì distinti in funzione degli interessi locali e regionali nel seguente modo:

• *Gruppo "A" materiali di competenza regionale:*

- sabbie e ghiaie;
- materiale detritico;
- calcari per usi industriali e per costruzioni;
- argille;
- basalti e materiali vulcanici;

• *Gruppo "B" materiali di competenza locale:*

- pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
- quarzo, quarzite;
- gesso;
- sabbie silicee;
- pietre molari;
- terre coloranti e da fonderia;
- torba;

• ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

In particolare, si deve osservare come i materiali appartenenti al gruppo A costituiscano la materia prima per il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere e, proprio in considerazione della rilevanza di stati lasciati alla competenza regionale.

Sempre rimanendo nello stretto campo delle indicazioni di pianificazione, il PDL n. 284 conserva, sostanzialmente immutate rispetto alla vigente normativa, le finalità del Piano, mentre modifica le sue specifiche azioni. In particolare il piano dovrà definire:

- a) le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione, individuati sulla base di analisi geologiche, pedologiche e idrologiche e, all'interno di dette aree, gli ambiti estrattivi nei quali può esercitarsi l'attività di cava;
- b) le previsioni, articolate a livello regionale e sub regionale, per il periodo di validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali, formulate in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
- c) le norme tecniche per la coltivazione delle cave, atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ed il sostegno agli interessi economici e produttivi, assicurando la finale ricomposizione ambientale e paesaggistica dei luoghi;
- d) gli indirizzi e i criteri per la programmazione dell'escavazione.

Dai principi generali di formazione del PRAC, tenuto conto sia della legge vigente che del nuovo disegno

di legge, discendono i seguenti obiettivi strategici che il piano deve perseguire:

- utilizzazione ottimale delle risorse in quanto non riproducibile;
- tutela dell'ambiente nelle sue componenti paesaggistiche, territoriali e naturalistiche;
- tutela del settore economico.

Tali obiettivi strategici possono essere maggiormente precisati, individuando obiettivi specifici che, schematizzando, possono essere distinti in obiettivi economici e obiettivi ambientali.

Discendendo da due esigenze generalmente incompatibili, gli obiettivi specifici presentano, tra di loro, relazioni che spesso possono apparire antitetiche. Compito del Piano Regionale delle Attività di Cava è, appunto, quello di trovare soluzione a questa contrapposizione di interessi e scopi e risolvere le situazioni di criticità che il sistema estrattivo regionale genera allo stato attuale.

Infatti il piano viene chiamato ad intervenire non in una fase iniziale dell'attività ma a regolare una situazione ormai storicamente presente nel territorio, la quale ha avuto impulso notevole negli ultimi decenni, parallelamente alla crescita industriale e alle conseguenti esigenze della popolazione, per poi giungere all'attuale fase di contrazione conseguente alla crisi economica globale.



Gli obiettivi economici specifici proposti per raggiungere le finalità generali del PRAC possono essere così elencati:

1. valorizzare della risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni;
2. conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse;
3. ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio;
4. mantenere l'economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli occupazionali.

Gli obiettivi ambientali specifici del PRAC invece sono:

5. ridurre l'impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava;
6. favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi;
7. definire norme finalizzate alla ricomposizione o riuso del sito estrattivo;
8. favorire l'utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo;
9. favorire l'utilizzo di tecnologie di coltivazione innovative ed ecocompatibili.

Come indicato dalla stessa Commissione delle Comunità Europee nella comunicazione del 24.07.2009 *"la strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, rivista nel 2006 e oggetto di un riesame nel 2009, offre una prospettiva a lungo termine della sostenibilità nel cui ambito la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente procedono di pari passo rafforzandosi a vicenda"*.

Il settore estrattivo è interessato in maniera molto forte dall'attuale crisi economica e finanziaria. Le analisi statistiche indicano consistenti riduzioni delle produzioni e oramai non sono più sporadici i casi di Imprese costrette a ridurre i livelli occupazionali se non addirittura a chiudere le attività, spesso in condizioni di insolvibilità.

Occorre quindi intervenire anche in questo settore per aiutare ad ottenere una crescita economica e contribuire ad attenuare le attuali conseguenze sociali della crisi. E' però condizione irrinunciabile che le misure che si vogliono attuare in questo settore, in primis il PRAC, siano compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dati dall'UE.

Pertanto, se non si riesce a conciliare le esigenze di ripresa economica con quelle della sostenibilità, l'azione avviata con il PRAC non avrà raggiunto il suo primario obiettivo.

Nella revisione del 2006 delle strategie dell'UE in materia di sviluppo sostenibile sono stati individuati i seguenti quattro obiettivi chiave:

- 1) tutela dell'ambiente
- 2) equità sociale e coesione
- 3) prosperità economica
- 4) assumere le nostre responsabilità a livello internazionale

Sono questi, evidentemente, sfide, obiettivi di largo respiro, apparentemente poco applicabili alle attività di cava. Nel seguito, una volta approfondito il contesto ambientale ed economico in cui si opera, bisognerà ricondurli ad obiettivi di sostenibilità più operativi, specifici per il PRAC, che meglio si adattano e descrivono il settore estrattivo.

In tal senso utili possono essere anche i *"Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi"* definiti ancora dalla DGRV n. 2988 del 2004 e che debbono essere intesi quali orientamenti generali per i problemi che possono costituire la base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile, nell'ambito delle attività di pianificazione regionale.

La tutela del territorio qui premessa va di pari passo con la tutela dei beni culturali, che nel corso della storia hanno contribuito alla costituzione del paesaggio odierno. La ricchezza di beni culturali è una costante di tutto il territorio veneto, e offre ampie ricadute nei vari settori di sviluppo.

Numerosi sono, infatti, i sistemi territoriali complessi, luoghi e/o ambiti di particolare valenza ambientale, storico, paesaggistica individuati come riferimenti identitari della cultura e del territorio veneto. In particolare si evidenziano i tracciati delle antiche vie romane, la rete delle città murate del Vento di epoca medioevale, i luoghi della grande guerra, i luoghi dell'archeologia industriale e l'intero patrimonio costituito dall'architettura del novecento.



In un più ampio sguardo rientrano il patrimonio artistico e monumentale legato a contesti insediativi, ambiti paesaggistici, opere d'arte e istituzioni. Un complesso di beni di particolare pregio è poi rappresentato dagli "insediamenti di villa", che in modo peculiare caratterizzano il territorio regionale. Tra questi spiccano soprattutto le opere del Palladio, le cui ville sono state riconosciute dall'UNESCO come "Patrimonio Mondiale dell'Umanità".

Nel complesso il patrimonio culturale Veneto non è caratterizzato da un policentrismo spiccato delle città d'arte ma è distribuito omogeneamente su tutto il territorio inserendosi in cornici ambientali e paesaggistiche di estremo pregio.

La tutela e la valorizzazione degli edifici e del loro immediato intorno, e la ricomposizione della più vasta immagine territoriale e ambientale nei contesti di pertinenza di ciascuna opera è fondamentale per garantire la salvaguardia del valore.

Vengono proposti 4 scenari: Scenario 0 (assenza di piano PRAC), Scenario 1 (piano PRAC in vigore della LR 44/82), Scenario 2 (piano PRAC in vigore del PDL 284 approvato), Scenario 3 (piano PRAC a maggiore impulso delle attività estrattive, in vigore del PDL 284 approvato).

Lo scenario più performante risulta essere lo scenario n. 2, ossia lo scenario di applicazione del PRAC, oggetto di pianificazione, in vigore del PDL 284.

Il rapporto ambientale ha individuato una serie di azioni e misure finalizzate alla compensazione e/o mitigazione delle azioni di piano:

Aria

Azioni

Il principale problema d'inquinamento dell'atmosfera legato all'attività estrattiva è quello connesso all'emissione di CO₂ conseguente all'attività dei mezzi di escavazione e di trasporto. Si tratta di un contributo, percentualmente limitato, alla produzione di gas serra in parte concentrato all'interno del sito estrattivo e in parte distribuito lungo i percorsi seguiti dai mezzi di trasporto.

Un altro fattore di inquinamento da poter considerare è quello legato alla produzione di polvere che consegue alle lavorazioni a cielo aperto ed alla frantumazione e selezione delle sostanze minerali estratte.

La polvere potenzialmente si crea durante ogni azione connessa direttamente ed indirettamente con l'attività estrattiva all'interno dell'area di cava: l'asportazione del suolo e delle coperture, l'abbattimento della roccia con o senza l'ausilio di esplosivi, l'estrazione con escavatori e ripper, la frammentazione dei blocchi, il caricamento ed il trasporto dell'inerte all'impianto di lavorazione, la frantumazione e la selezione a secco dell'inerte, la presenza di ampi piazzali di stoccaggio e di lavorazione sterrati.

Misure

Devono essere posti in atto i necessari accorgimenti tali da evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica dei mezzi di trasporto del materiale estratto.

Le ditte autorizzate devono concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto.

Acqua

Azioni

Il grado di impatto sulle acque superficiali e sotterranee può essere molto variabile in base alle condizioni naturali presenti, alla tipologia di materiale che si intende estrarre, ai metodi utilizzati per la coltivazione e le lavorazioni successive, ecc.

Per quanto attiene le acque superficiali, i corsi d'acqua possono essere i recettori finali sia degli scarichi provenienti dagli impianti di lavorazione, sia del ruscellamento delle acque meteoriche dall'intera superficie di cava.

Va inoltre evidenziato che la tipologia delle attività estrattive di cui tratta il PRAC presenta scarse correlazioni con i corsi d'acqua superficiali trattandosi, per lo più, di scavi a fossa.

Nel caso degli acquiferi sotterranei gli effetti potenzialmente più significativi dell'attività estrattiva sulla qualità dei corpi idrici sotterranei sono di tipo indiretto ovvero legati all'aumento della



vulnerabilità degli acquiferi a causa della riduzione della soggiacenza. In determinate condizioni ciò comporta che l'estrazione si avvicini molto o che venga svolta direttamente all'interno della falda acquifera presente nel sottosuolo. Questa tecnica estrattiva frequentemente pone le condizioni per rendere più agevole l'ingresso di inquinanti provenienti dalla superficie direttamente in falda.

Infine vanno considerati gli sversamenti accidentali e le perdite di carburanti e di olii di macchina durante le operazioni di rifornimento e di manutenzione dei mezzi di cava, che possono sommarsi ai fenomeni descritti in precedenza.

Misure

Disposizioni di tutela imposte dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque per quanto attiene i punti di approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto.

Non è consentito portare a giorno la falda o ampliare la superficie di falda già portata a giorno o approfondire la porzione di cava già in falda.

Per le cave esistenti in cui è stata portata a giorno la falda il volume massimo autorizzabile è di 250.000 mc.

Non è consentito che lo scavo raggiunga una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione della falda freatica.

Devono essere posti in atto opportuni accorgimenti per evitare sversamenti accidentali di carburanti, oli minerali e sostanze tossiche nonché misure atte a ridurre e limitare gli effetti della dispersione di dette sostanze nell'ambiente e contenere il consumo di risorsa idrica.

Deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibrazione ovvero la nuova realizzazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava

Deve essere garantito il mantenimento della continuità idrica dei corsi d'acqua naturali perenni eventualmente interferiti.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni impartite in sede di autorizzazione, nel caso in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 10 metri dal fondo scavo, devono essere attuate opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme anche le cave di sabbia e ghiaia già autorizzate in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 10 metri dal fondo scavo devono essere dotate di un impianto di monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda, da attuarsi secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive

Nel caso in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo si deve provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 0,5 metri di materiale argilloso limoso sabbioso risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato.

Suolo

Azioni

La componente suolo viene coinvolta dalle attività estrattive e frequentemente viene danneggiata o persa definitivamente al termine dei lavori. Si tratta di quella porzione non utile ai fini estrattivi e che è presente in natura a copertura del giacimento da sfruttare.

L'asportazione del suolo dall'area di interesse rappresenta la prima fase dell'attività estrattiva che deve essere operata utilizzando con buona tecnica: infatti se non vengono adottate precise modalità di escavazione e stoccaggio il suolo viene disperso e non potrà essere utilizzato negli interventi di ricomposizione ambientale dell'area estrattiva.

Non va sottaciuto che le cave in talune situazioni possono andare a peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli ovvero, al contrario, a contribuire ad azioni di difesa del suolo, p.es. mediante l'asporto di materiale detritico in frana.

Misure



Il terreno vegetale di scopertura del giacimento deve essere accantonato all'interno dell'area autorizzata e riutilizzato solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale.

Per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale, oltre ai materiali associati ai materiali principali di cave dello stesso materiale, è consentito l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava e costituiti da terre e rocce da scavo e di sottoprodotti derivanti dalle prime lavorazioni dei materiali di cave dello stesso materiale, purché le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo naturale presenti nel contesto di utilizzo.

Deve essere assicurato il corretto durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava.

Realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello di terra alto almeno 50 cm in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava.

Per le cave di ghiaia e sabbia l'escavazione deve essere effettuata mantenendo un'inclinazione delle scarpate non superiore a 40° dall'orizzontale, mentre a fine sistemazione le medesime non devono avere inclinazione superiore a 25° dall'orizzontale.

Per le cave di argilla per laterizi, le scarpate finali devono essere sagomate con angolo rispetto all'orizzontale non superiore a 15°.

Natura e biodiversità

Azioni

L'attività estrattiva necessita di superfici per poter agevolmente procedere alla coltivazione del giacimento. Partendo da questo presupposto nelle prime fasi di coltivazione si generano impatti sulle componenti biotiche legati all'asportazione della copertura vegetale presente all'interno dell'area autorizzata all'estrazione.

L'asportazione del soprassuolo e del suolo coinvolge anche tutta la fauna presente nell'area, dalla teriofauna alle specie di maggiore taglia.

Tuttavia nelle fasi successive alla coltivazione le aree di cava possono divenire rifugio per specie animali ed essere ricolonizzate da specie vegetali già presenti nelle aree limitrofe. Questa funzione di "area di rifugio" per specie animali e vegetali è alla base dell'individuazione di siti di interesse comunitario proprio nell'ambito di ex aree di cava (Cave di Casale, Cave di Salzano, Cave di Gaggio, Cave di Noale, ecc...).

Ulteriore esempio è la creazione di habitat di specie legati all'attività estrattiva: un caso emblematico è rappresentato dal Falco pellegrino che nidifica nelle ex cave di trachite dei Colli Euganei.

Misure

Il progetto di coltivazione della cava deve prevedere una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta.

Deve essere garantito il mantenimento della continuità idrica dei corsi d'acqua naturali perenni eventualmente interferiti

Non possono essere trasformati gli ambienti naturali corrispondenti ad habitat riconducibili ad aree umide e palustri quali Acque stagnanti (cod. 31), Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (cod. 64), Torbiere acide di sfagni (cod. 71), Paludi basse calcaree (cod. 72) né gli ambienti naturali corrispondenti agli habitat 8240* Pavimenti calcarei e 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico.

Non possono essere trasformati gli ambienti naturali ove sia accertata la presenza delle specie vegetali di interesse comunitario *Saxifraga berica* e *Saxifraga tombeanensis*.

La sistemazione ambientale dei siti di cava deve di norma prevedere elementi di tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare.



Per le cave di ghiaia e sabbia, si devono formare sulle scarpate finali di cava, macchie boscate composte da specie arboree-arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona. Tali macchie devono coprire, complessivamente, non meno del 20% della superficie delle scarpate.

Effettuare la ricostituzione del bosco nel sito di cava, quando previsto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale, soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere a dimora.

Paesaggio

Azioni

La presenza di superfici estese, profilate geometricamente e prive di vegetazione, collocate talora in posizioni geograficamente sfavorevoli, costituisce un elemento di perturbazione del paesaggio immediatamente visibile specie nelle aree rurali o del territorio aperto.

Molti sono i fattori che contribuiscono ad una maggiore o minore entità del disturbo arrecato: la morfologia e l'andamento topografico della porzione di territorio circostante la cava, il grado di contrasto cromatico esistente fra la superficie di roccia nuda e gli sviluppi dei terreni presenti all'intorno, la tipologia della vegetazione presente, le tecniche di coltivazione del giacimento e quelle di recupero ambientale, la collocazione rispetto le vie di principale comunicazione o la prossimità rispetto a centri abitati, ecc.

Misure

Il progetto di coltivazione della cava deve prevedere una successione di fasi coordinate di estrazione e sistemazione che consenta di limitare l'area che, in ogni momento, risulta impegnata dalle lavorazioni e non è ancora ricomposta.

Per le cave di ghiaia e sabbia, mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, una quinta arborea arbustiva composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete (Piano Sviluppo Rurale).

Per cave con pareti di scavo in roccia, si devono opportunamente trattare con pigmenti ossidanti le pareti rocciose derivanti dallo scavo che risultano visibili dall'esterno della cava e, comunque, tali trattamenti vanno eseguiti progressivamente con l'avanzamento dei lavori estrattivi per fasce di altezza non superiore a 5 metri ed estesi e potenziati secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza

Per le cave di ghiaia e sabbia, vanno formate sulle scarpate finali di cava, macchie boscate composte da specie arboree-arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona. Tali macchie devono coprire, complessivamente, non meno del 20% della superficie delle scarpate.

Va effettuare la ricostituzione del bosco nel sito di cava, quando previsto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale, soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere a dimora.

Energia

Azioni

L'attività estrattiva, come per la maggior parte delle attività economiche, fa uso di energia per i cicli di lavorazione e di trasporto.

Misure

Incentivare l'uso di tecnologie efficienti anche sotto il profilo energetico, da impiegarsi nelle singole fasi di lavorazione e di cantiere, al fine di ridurre il consumo di energie da sistemi non rinnovabili.

Rifiuti

Azioni

Le attività di coltivazione delle cave possono generare rifiuti estrattivi.

I rifiuti da costruzione e demolizione con codice CER 17 rappresentano, nell'ambito delle attività di cava voci di rilievo per il possibile recupero e riutilizzo come materiali alternativi.

Misure



La produzione di rifiuti di estrazione è regolata dallo specifico D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente.

Strumento principale previsto dal citato D. Lgs. 117/08 è il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione che deve essere elaborato e approvato per ogni sito estrattivo.

La DGR 761 del 15 marzo 2010 contiene le disposizioni attuative per la corretta gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs 117/2008.

Devono essere posti in atto opportuni accorgimenti per evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti.

Va incentivato l'uso di materiale proveniente dal riciclo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, come materiale alternativo a quello di cava.

Agenti fisici (radon e rumore)

Azioni

Per quanto attiene alle attività estrattive la presenza naturale del radon determina un'esposizione meritevole di attenzione solo nei casi di coltivazione in sotterraneo.

Anche la produzione di rumore è collegata all'insieme delle attività svolte in cava: il tipico disturbo si estende anche al di fuori dell'attività di cava è quello riferibile al traffico pesante per il trasporto del materiale estratto, seguono i rumori dei mezzi pesanti operanti in cava, che risultano effettivamente rilevabili solo nelle immediate vicinanze delle aree di coltivazione e/o di passaggio dei mezzi.

Vanno inoltre considerati anche i rumori degli impianti di lavorazione legati alla frantumazione, selezione ed eventuale lavaggio del materiale grezzo estratto. Tuttavia, ai fini della valutazione deve essere considerata l'entità del "rumore di fondo" presente all'intorno.

Misure

Devono essere posti in atto opportuni accorgimenti per ridurre la rumorosità delle operazioni di coltivazione e di trasporto del materiale estratto.

Le ditte autorizzate devono concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre ad eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili.

Oltre al monitoraggio degli effetti ambientali, gli effetti e l'efficacia del Piano sono soggetti a monitoraggio regionale e, tal fine, sono individuati i seguenti indicatori:

VISTA la relazione tecnica istruttoria n. n.131/2014 del 16.05.14, riguardante il Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) della Regione del Veneto, con cui si propone all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *che i divieti di cui all'art. 5, lettera dalla n) del D.M. del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., siano cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio regionale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree;*
2. *di prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con il presente studio per la Valutazione di Incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;*
3. *di svolgere l'apposito monitoraggio di cui al punto 4 sul grado di conservazione di habitat e specie considerati dallo studio vulnerabili e rispetto ai fattori di pressione generati anche dalle azioni di piano non considerate o non valutate;*
4. *di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di*



monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza successivamente all'approvazione del Piano in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:

- a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;*
 - b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;*
 - c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;*
 - d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;*
 - e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;*
 - f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;*
 - g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;*
 - h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;*
 - i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;*
 - j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;*
 - k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;*
- 5. di estendere la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;*
 - 6. di trasmettere i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la geologia e le georisorse e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;*
 - 7. di comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
 - 8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.*

VALUTATE le osservazioni relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali, la cui elencazione, le controdeduzioni e le valutazioni sono specificatamente riportate nell'allegato (C) del decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.54 del 04 aprile 2014, agli atti del Piano in esame, si ritiene che le proposte di controdeduzione risultino sostanzialmente condivisibili, considerate le misure di mitigazione e/o compensazione, riportate nel Rapporto Ambientale, destinate ad impedire, ridurre e compensare gli impatti negativi significati



sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano. Risultando comunque indispensabile che nelle NTA, vengano individuate le necessarie direttive in ordine alla realizzazione di tali misure.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI – parte seconda - del D.lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

prima dell'approvazione del Piano:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali e con le modifiche derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni attinenti al Rapporto Ambientale, di cui all'allegato (C) del decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse n.54 del 04 aprile 2014.
2. Dovrà essere previsto un nuovo articolo nelle NTA, che individui le necessarie direttive in ordine alle misure di mitigazione e/o compensazione, riportate nel Rapporto Ambientale, e sopra richiamate nello specifico capitolo, destinate ad impedire, ridurre e compensare gli impatti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano.
3. Dovrà essere integrato l'articolo 5 delle NTA, relativo al piano di monitoraggio, con quanto sotto riportato:

“Il Piano di Monitoraggio dovrà assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRAC, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive.

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del Piano tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati nel programma di monitoraggio.

La Sezione Geologia e Georisorse attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere, con frequenza annuale/triennale, specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.”

in sede di attuazione del Piano

- 4 Relativamente ai siti della Rete Natura 2000 della Regione si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

1 che i divieti di cui all'art. 5, lettera dalla n) del D.M. del MATTM n. 184 del 17 ottobre



- 2007 e ss.mm.ii., siano cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio regionale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree;
- 2 di prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con il presente studio per la Valutazione di Incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
 - 3 di svolgere l'apposito monitoraggio di cui al punto 4 sul grado di conservazione di habitat e specie considerati dallo studio vulnerabili e rispetto ai fattori di pressione generati anche dalle azioni di piano non considerate o non valutate;
 - 4 di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza successivamente all'approvazione del Piano in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:
 - a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
 - b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
 - c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
 - e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
 - f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
 - g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
 - h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
 - i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
 - j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
 - k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;
 - 5 di estendere la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;
 - 6 di trasmettere i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la geologia e le georisorse e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
 - 7 di comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la



valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

8 *di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.*

5 in sede di monitoraggio, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano e verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 23 pagine